

- di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2003 "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)" (di seguito per brevità D.M. 10 ottobre 2003) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 593/2000, le società consortili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del D.M. 593/2000, purché senza fini di lucro e caratterizzate da una partecipazione societaria di Università o enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi, non inferiore al 50%, possono beneficiare, per le domande di finanziamento presentate, di un'agevolazione nella forma del contributo nella spesa nelle seguenti misure: a) 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale; b) 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo; c) ulteriori agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, fino ad un massimo del 25% e nel rispetto delle percentuali sui costi ammissibili così distinte: 10% per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese (P.M.I.); 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Amsterdam; 10% per i progetti che prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri della UE e/o di enti pubblici di ricerca e/o Università;
 - ai sensi del richiamato art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000, la Società si costituisce con una partecipazione finanziaria superiore al 30% di soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
 - parallelamente si è inteso cogliere l'opportunità prospettata dall'art. 6, comma 2, del D.M. MEF 10 ottobre 2003, rivolta alle società consortili (art. 5, comma 1, lettera e), del D.M. MIUR 593/2000), senza fini di lucro e caratterizzate da una partecipazione di Università o enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi, non inferiore al 50%.
 - la Società ha necessità di acquisire finanziamenti per lo svolgimento delle proprie attività e per lo sviluppo e realizzazione dei progetti propri della società o promossi dalla stessa;
 - i Soci della Società (di seguito i "Soci") hanno inteso di meglio definire e disciplinare i rapporti tra le Parti in qualità di soci (o futuri soci) nonché la governance della Società medesima, sottoscrivendo il presente Accordo Parasociale (di seguito per brevità "Accordo");

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e documenti richiamati

1. Lo Statuto sociale della Società è quello che trovasi allegato alla lettera _)_ dell'Atto Costitutivo.
2. Le premesse e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto, durata e validità dell'Accordo

1. Le Parti con il presente Accordo definiscono le regole di organizzazione, gestione e funzionamento della Società, e disciplinano i rispettivi diritti e obblighi in qualità di Soci.

2. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e conserverà la sua validità per un periodo di 5 (cinque) anni rinnovabile di quinquennio in quinquennio, salvo diversa intenzione delle Parti e sempre che non si pervenga, prima di tale termine, alla liquidazione della Società oppure al trasferimento di tutte le quote della stessa di proprietà delle Parti nella proprietà di un unico Socio.
3. Il presente Accordo ed i suoi Allegati regolano l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti in ordine alle materie dal medesimo regolate, intendendosi con esso superate tutte le eventuali intese e pattuizioni pregresse tra le Parti al riguardo.
4. ~~Esso~~ Esso non potrà essere modificato se non attraverso un successivo atto, sottoscritto da tutte le Parti che risultino essere socie della Società a quella data, e nel quale sia espressamente menzionato che tale atto costituisce emendamento al presente Accordo.
5. In caso di difformità, discrepanza o conflitto tra le pattuizioni del presente Accordo e le clausole dello Statuto della Società riportato all'allegato 1 (di seguito "Statuto"), prevale il primo, fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e l'obbligo di conformare lo Statuto alle previsioni dell'Accordo medesimo.
6. Resta inteso tra le Parti che il presente Accordo cesserà di avere validità e non sarà più vincolante per le Parti stesse qualora fosse ritenuto illegittimo da pubbliche autorità.

Articolo 3 - Scopo della Società

1. Scopo della Società è di promuovere la crescita della competitività dell'industria siciliana, lo sviluppo dei soci consorziati e la nascita, il consolidamento e l'attrazione sul territorio della regione Sicilia di imprese innovative come meglio specificato all'art. 4 dello statuto.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, le Parti convengono che la Società si avvalga prioritariamente delle competenze, del personale e delle risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, ecc...) dei soci, sottoscrivendo con essi separati accordi.

Articolo - 4. Costituzione della Società

1. La Società è costituita nella forma di "società consortile a responsabilità limitata", senza fini di lucro ed ha tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dei Servizi.
2. Essa è denominata "Distretto Tecnologico, Sicilia Micro e Nano Sistemi s.r.l." ed ha sede legale in Catania.
3. Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (seicentomila/00), distribuito tra i soci nel rispetto della composizione del capitale sociale secondo lo schema seguente:

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'M. S. M.', 'M. S. M.', and 'M. S. M.']